

F.E.D.E.R.I.C.O. ONLUS

Sede in VIA DELLA SORGENTE CLAUDIA, 28 - 00061 ANGUILLARA S. (RM)
Codice Fiscale 08252951002



Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 12:00, presso la sede della Società in VIA DELLA SORGENTE CLAUDIA, 28 - ANGUILLARA S. si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società F.E.D.E.R.I.C.O. ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamento statutario secondo quanto previsto dalla disciplina del terzo settore, di cui al D. Lgs. n. 117/2017.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti tutti i signori soci nonché i rappresentanti del Consiglio Direttivo.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Villani Riccardo.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Cambareri Marco, che accetta.

Il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve ritenersi valida essendo presenti tutti i soci nonché i rappresentanti del Consiglio Direttivo.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è tuttora possibile adeguare lo statuto alle prescrizioni del codice del Terzo settore con le maggioranze semplificate. Sottopone pertanto la bozza di statuto adeguato che aveva fatto circolare nei giorni scorsi mediante modalità telematiche. Esso prevede l'adozione della denominazione "F.E.D.E.R.I.C.O. ETS" aggiornato secondo la nuova disciplina. L'associazione continuerà ad utilizzare l'acronimo "F.E.D.E.R.I.C.O. ONLUS" fino alla effettiva iscrizione nel Runt.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno. Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare lo statuto adeguato secondo le previsioni del codice del terzo settore, con l'adozione della denominazione "F.E.D.E.R.I.C.O. ETS".

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea conferisce unanime mandato al presidente di provvedere a tutte le incombenze relative.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13:15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE
PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE
DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data 10 GIU 2022
al n° 2815 serie 3 ESENTE

Roberto Salsi (*) IL DIRETTORE
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Salsi

Statuto

Articolo 1

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

"F.E.D.E.R.I.C.O. Fund for Education, Development and Empowerment of Refugees, Injured Children and Orphans".

Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovrà essere indicato l'acronimo Ets (Ente del Terzo Settore), ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i., e precisamente con l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione potrà anche essere brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione "FEDERICO ETS".

Articolo 2

L'associazione ha sede principale in Anguillara Sabazia, Roma, Italia, in via della Sorgente Claudia n.28 ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.

Articolo 3

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "F.E.D.E.R.I.C.O. Fund for Education, Development and Empowerment of Refugees, Injured Children and Orphans", seguito dall'indicazione della località della Sede. Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovranno essere indicate gli acronimi di cui sopra.

Articolo 4

La durata dell'associazione e' stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

L'associazione ha lo scopo di:

Promuovere una cultura di pace, tolleranza e di solidarietà.

Promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione.

Intervenire nelle zone depresse, colpite da calamita' naturali, malattie epidemiche o guerre, con iniziative umanitarie a favore delle vittime, con particolare attenzione alle prime cure o allo sviluppo di una cultura di pace ed alla educazione dell'infanzia.



Portare soccorso alle vittime di calamità naturali.

Articolo 6

A titolo semplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'associazione sono quelle individuate dalle lettere d), e), g), i), l), m), o), r) s), u), v) e w) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., come ad esempio:

Provvedere a cure d'emergenza per i bambini malati organizzando ospedali e centri di riabilitazione.

Garantire l'assistenza sanitaria di base con particolare riferimento ai problemi maternoinfantili.

Addestrare il personale locale a far fronte alle necessità più urgenti in situazioni d'emergenza.

La realizzazione di progetti umanitari di assistenza ai bambini ed alle loro madri.

La realizzazione di programmi di breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo mirati all'educazione, istruzione ed avviamento professionale dell'infanzia.

La selezione, la formazione ed impiego di volontari in servizio civile.

La formazione in loco di cittadini nei paesi in via di Sviluppo.

Fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni delle proprie attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità d'editore di pubblicazioni periodiche o libri.

Promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà e dei diritti umani.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione potrà altresì favorire la raccolta di fondi mediante il ricorso ad iniziative promozionali di ogni genere, conformemente a quanto previsto da questo articolo e dalle norme vigenti, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni con corrispettivo, riffe, aste, concorsi a premio, mostre, ecc., allo scopo di finanziare iniziative rientranti in una o più finalità associative. Essa potrà inoltre avvalersi di tutti i sistemi necessari e propedeutici al perseguimento dei propri scopi, come il ricorso ad emittenti radiotelevisive o ad ogni altro mezzo tecnico a disposizione per la diffusione del proprio messaggio.

È fatto in ogni caso espresso divieto di svolgere qualsiasi attività diversa da quelle tipiche degli Enti del Terzo Settore o delle Onlus finché in vigore, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Patrimonio

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito da:

Beni Immobili e mobili che diverranno proprietà dell'associazione.

Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione

Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione

Articolo 8



Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori aventi carattere periodico, quali rendite perpetue, ecc., d'enti o istituzioni d'organismi nazionali ed internazionali e da sponsorizzazioni.

L'associazione potrà altresì favorire la raccolta di fondi mediante il ricorso ad iniziative promozionali di ogni genere, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto e dalle norme vigenti.

Articolo 9

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, saranno predisposti dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo (Stato Patrimoniale e Rendiconto di gestione), e la relazione di missione, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno seguente. L'eventuale avanzo di gestione, qualora non sia destinato ad incremento delle riserve patrimoniali, potrà essere utilizzato solo per scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Soci

Articolo 10

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'associazione stessa. L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di socio previo consenso da parte dei genitori, senza però acquisire il diritto di voto nelle assemblee.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

fornire nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di volersi attenere al presente statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali, escludendo la temporaneità della vita associativa.

Articolo 11

I membri dell'associazione si distinguono in

Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le attività umanitarie.

Articolo 12

La qualifica di socio ordinario si ottiene previa presentazione domanda scritta al Consiglio Direttivo



dell'associazione. Il Consiglio direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi al Collegio dei Probiviri.

Articolo 13

I soci sono tenuti al versamento della quota annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. La qualità di socio si perde per:

Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo

Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione.

Mancato pagamento della quota associativa annuale.

Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi al Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Articolo 14

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta lo ritenga opportuno e in ogni modo almeno una volta l'anno entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

Articolo 15

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata o a mezzo di strumenti telematici idonei a fornire la prova di avvenuta ricezione, quali, ad esempio, fax, e-mail, social chat o pubblicazione sul proprio sito internet, almeno 10 giorni prima della riunione. In caso d'urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 5 giorni prima della riunione con le modalità dianzi indicate.

L'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

È in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i Soci con diritto di voto, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo ed i Revisori dei Conti, se esistenti.

Articolo 16

Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto ad un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due soci. I soci possono farsi rappresentare anche dai membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del Bilancio e per le deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.



Articolo 17

L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, i-Revisori ed il Collegio dei Probiviri e sul bilancio e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretariato. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, e' necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo – Amministrazione

Articolo 19

L'associazione e' amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri, nominati dall'assemblea e scelti prioritariamente fra i soci fondatori. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo e' l'appartenenza all'associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo e' convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni qual volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio in caso di necessita' può essere convocato con preavviso di 2 giorni per mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti d'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ivi compresa la possibilità di delegare una o più funzioni a singoli o gruppi di consiglieri, eccezion fatta per la predisposizione della bozza di bilancio, che rimane sempre atto collegiale. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e delibera validamente con quell'assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.



Al consiglio direttivo non spetta di regola alcun compenso, salvo espressa deliberazione assembleare. Il consiglio direttivo potrà di volta in volta accordare un rimborso spese ai consiglieri impegnati in trasferte od anticipi di spesa specificamente connessi ad iniziative istituzionali e dietro presentazione di idonea documentazione comprovante le spese sostenute, da far confluire nel bilancio annualmente sottoposto all'assemblea.

Articolo 23

Il presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio e, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo la ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

Organo di controllo, Revisore dei Conti, Collegio dei Probiviri e Scioglimento

Articolo 24

La gestione dell'associazione e' controllata da un Organo di Controllo o da un Revisore, iscritto al registro dei Revisori Legali, secondo i parametri e quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Detti organi, se obbligatori ai sensi di legge, sono stabiliti nella loro composizione e nominati ogni tre anni dall'assemblea dei soci, che tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente se trattasi di organo collegiale.

Articolo 25

All'Organo di Controllo ed al Revisore Legale si applicano gli artt. da 29 a 31 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i..

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'articolo 13. I suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 27

Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e comunque ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

Articolo 28

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), al Codice Civile ed al regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.

Firma del r.l.



Riccardo Villani